

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 33



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

52° anno  
3 febbraio 2009

#### Sommario

#### I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

##### REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 95/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1
- Regolamento (CE) n. 96/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 93/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2009 ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 97/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda l'uso del modulo flessibile <sup>(1)</sup> .....** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 98/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)] .....** 8

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio <sup>(1)</sup>** 10
- 

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Commissione**

2009/85/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori dell'Estonia per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2009) 150]**..... 31

2009/86/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori dell'Austria, del Belgio e della Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2009) 420]**..... 35

2009/87/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2009, relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori dell'Estonia, dei Paesi Bassi e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2007 [notificata con il numero C(2009) 414]**..... 38
- 



(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta** ..... 41

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta ..... 43

---

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 25 del 29.1.2009)** ..... 49

---

**Nota per il lettore** (vedi terza pagina di copertina)



## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 95/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	71,2
	MA	46,7
	TN	129,8
	TR	113,5
	ZZ	90,3
0707 00 05	JO	167,2
	MA	105,6
	TR	177,5
	ZZ	150,1
0709 90 70	MA	126,0
	TR	118,0
	ZZ	122,0
0709 90 80	EG	82,9
	ZZ	82,9
0805 10 20	EG	51,5
	IL	50,4
	MA	56,1
	TN	42,1
	TR	58,1
	ZZ	51,6
0805 20 10	IL	190,1
	MA	88,0
	TR	63,0
	ZZ	113,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	70,2
	IL	78,6
	JM	75,5
	PK	73,9
	TR	64,2
	ZZ	72,5
0805 50 10	MA	51,7
	TR	49,1
	ZZ	50,4
0808 10 80	CA	86,3
	CL	67,8
	CN	66,2
	MK	31,6
	US	109,3
	ZZ	72,2
0808 20 50	CL	71,6
	CN	33,7
	TR	40,0
	US	105,6
	ZA	88,5
	ZZ	67,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 96/2009 DELLA COMMISSIONE****del 2 febbraio 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 93/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 93/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 93/2009.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 93/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 93/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(3)</sup> GU L 29 del 31.1.2009, pag. 38.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 3 febbraio 2009**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	20,60
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	16,72
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	16,72
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	20,60

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

30.1.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità <sup>(2)</sup>	Frumento duro di bassa qualità <sup>(3)</sup>	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	198,21	116,02	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	240,07	230,07	210,07	128,75
Premio sul Golfo	58,31	17,18	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].<sup>(2)</sup> Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].<sup>(3)</sup> Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 10,53 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 8,00 EUR/t

## REGOLAMENTO (CE) N. 97/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2009

che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda l'uso del modulo flessibile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Il modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 295/2008 è utilizzato per produrre statistiche relative all'accesso delle imprese al finanziamento. Il campo di applicazione della raccolta di dati è costituito da imprese non finanziarie con 10-249 addetti nel 2005 e ancora attivi nel 2008, che impiegano 10 o più persone nel periodo di riferimento di cui all'articolo 6; le subpopolazioni sono rappresentate da imprese in forte espansione (tasso di crescita medio dell'occupazione su base annua superiore al 20 % dal 2005 al 2008) e le «gazzelle» (imprese a forte crescita aventi un'età massima di cinque anni), create nel 2003 o nel 2004.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

(1) Il regolamento (CE) n. 295/2008 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.

Al fine di limitare l'onere che grava sulle imprese e i costi sostenuti dagli Stati membri, occorre utilizzare, nel limite del possibile, i dati esistenti delle fonti amministrative.

*Articolo 3*

(2) Occorre pianificare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'uso del modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) di detto regolamento e deciderne il campo di applicazione, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da svolgere e i requisiti di qualità.

Le caratteristiche comprese nella raccolta dei dati sono le seguenti:

(3) L'accesso al finanziamento rappresenta un problema di rilievo nella maggior parte degli Stati membri e al tempo stesso nella Comunità. È evidente che le imprese europee soffrono di un deficit di finanziamento, in particolare nel caso di forte crescita o se possono essere qualificate come giovani imprese. Statistiche specifiche sono quindi necessarie per consentire di analizzare la situazione di queste imprese rispetto a quella dell'insieme delle piccole e medie imprese. Nella misura del possibile, occorre estrarre questi dati dalle fonti esistenti.

a) l'importanza della struttura della proprietà all'atto dell'avviamento dell'impresa e al momento dell'osservazione per l'accesso al finanziamento;

(4) Gli ulteriori dettagli tecnici eventualmente necessari formeranno oggetto di orientamenti e raccomandazioni elaborati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri.

b) il grado e il tasso di riuscita dei tentativi di ottenere vari tipi di finanziamento interno ed esterno e i motivi per i quali non sono stati ottenuti;

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

c) il livello delle garanzie per i prestiti alle imprese;

d) la percezione da parte del proprietario/direttore del costo e dell'onere legati all'ottenimento di prestiti e della situazione finanziaria dell'impresa;

e) l'importanza della scelta dell'istituzione finanziaria (prossimità geografica, in particolare nel caso di situazioni transfrontaliere, proprietario straniero o nazionale, stato anteriore di cliente, ecc.);

f) il rapporto indebitamento/fatturato e le altre correlazioni fra le caratteristiche finanziarie nei conti delle imprese e la loro importanza per la futura crescita dell'impresa;

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

- g) la percezione dei fabbisogni in materia di finanziamento per il futuro, le forme che esso assumerà e i motivi di questi fabbisogni;
- h) il legame percepito fra le opzioni di finanziamento e la loro disponibilità e le prospettive per la crescita dell'occupazione;
- i) la percezione dell'onere amministrativo globale che grava sulle imprese;
- j) lo sforzo da compiere per compilare un eventuale questionario sull'accesso al finanziamento.

#### Articolo 4

Le attività coperte sono i seguenti aggregati della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea, stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> (NACE Rev. 2), nella misura in cui esse costituiscono attività di mercato:

- a) da B a E (industria);
- b) F (costruzione);
- c) da G a N [servizi, aggregati ad eccezione di J, K (servizi finanziari) e M];
- d) J (servizi ICT);
- e) M (servizi professionali, scientifici e tecnici).

#### Articolo 5

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri trasmettono i risultati relativi alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento, compresi i dati riservati, alla Commissione (Eurostat) in conformità delle disposizioni comunitarie esistenti in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto <sup>(2)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009.

Queste disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nella misura in cui essi comprendono dati confidenziali. I dati sono trasmessi per via elettronica. Il formato di trasmissione deve essere conforme alle norme di scambio di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica al punto di accesso unico gestito dalla Commissione (Eurostat).

#### Articolo 6

Il periodo di riferimento è quel periodo del 2010 nel corso del quale i dati saranno estratti da fonti esistenti o raccolti presso le imprese.

#### Articolo 7

Lo standard di qualità è costituito dalla trasmissione di serie di dati che coprono il seguente numero di unità statistiche per Stato membro partecipante:

- Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito: rispettivamente 1 800 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
- Belgio, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Svezia: rispettivamente 900 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
- Danimarca e Finlandia: rispettivamente 500 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
- Lettonia e Lituania: rispettivamente 300 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
- Cipro e Malta: rispettivamente 233 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 98/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2009

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite de La Alcarria» presentata dalla Spagna, le domande di registrazione delle denominazioni «Radicchio di Verona» e «Zafferano di Sardegna» presentate dall'Italia e la domanda di regi-

strazione della denominazione «Huîtres Marennes Oléron» presentata dalla Francia sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 112 del 7.5.2008, pag. 39 (Aceite de La Alcarria), GU C 114 del 9.5.2008, pag. 11 (Radicchio di Verona), GU C 117 del 14.5.2008, pag. 39 (Zafferano di Sardegna), GU C 118 del 15.5.2008, pag. 35 (Huîtres Marennes Oléron).

## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)**

SPAGNA

Aceite de La Alcarria (DOP)

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati**

ITALIA

Radicchio di Verona (IGP)

**Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati**

FRANCIA

Huîtres Marennes Oléron (IGP)

**Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)**

ITALIA

Zafferano di Sardegna (DOP)

---

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2008/122/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

**sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili <sup>(3)</sup>, il settore della multiproprietà si è sviluppato e nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo hanno fatto la loro comparsa sul mercato. Questi nuovi prodotti per le vacanze e alcune transazioni commerciali connesse con la multiproprietà, come i contratti di rivendita e i contratti di scambio, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 94/47/CE. Inoltre, l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 94/47/CE ha dimostrato che alcuni aspetti già disciplinati dalla direttiva hanno bisogno di essere aggiornati o chiariti, al fine di prevenire lo sviluppo di prodotti volti ad eludere la presente direttiva.
- (2) Le lacune normative esistenti creano rilevanti distorsioni della concorrenza e causano gravi problemi per i consumatori, ostacolando il normale funzionamento del mer-

cato interno. La direttiva 94/47/CE dovrebbe essere pertanto sostituita da una nuova direttiva aggiornata. Poiché il turismo svolge un ruolo sempre più importante nelle economie degli Stati membri, è opportuno incoraggiare la crescita e la produttività delle industrie della multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine mediante l'adozione di talune norme comuni.

- (3) Per rafforzare la certezza del diritto e consentire ai consumatori e alle imprese di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno, è necessario che le leggi degli Stati membri in questo settore siano ulteriormente ravvicinate. Dovrebbero pertanto essere pienamente armonizzati taluni aspetti relativi alla commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché dello scambio dei diritti derivanti dai contratti di multiproprietà. Agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre nelle normative nazionali disposizioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate non esistono, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre normative nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri, per esempio, dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni relative agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso in rapporti giuridici che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva o disposizioni in virtù delle quali tra un consumatore e un operatore che fornisce una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non possono aver luogo né accordi né pagamenti fintantoché il consumatore non abbia firmato un contratto di credito per finanziare l'acquisto di tali servizi.
- (4) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero mantenere o introdurre una normativa nazionale corrispondente alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di transazioni commerciali che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (5) È opportuno definire chiaramente i diversi contratti disciplinati dalla presente direttiva in modo tale da impedire l'elusione delle sue disposizioni.

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 16.2.2008, pag. 27.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2008.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

- (6) Ai fini della presente direttiva, le prenotazioni multiple di alloggi, incluse le stanze d'albergo, non dovrebbero essere intese come contratti di multiproprietà, in quanto non implicano altri diritti e obblighi rispetto a quelli risultanti da prenotazioni separate. Né i normali contratti di locazione dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dei contratti di multiproprietà, giacché si riferiscono a un unico periodo continuativo di occupazione e non a periodi multipli.
- (7) Ai fini della presente direttiva, non dovrebbero essere intesi come contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine i normali sistemi di fidelizzazione che prevedono sconti sui futuri soggiorni negli alberghi di una catena, poiché la partecipazione al sistema non è ottenuta a titolo oneroso o il corrispettivo versato dal consumatore non è principalmente volto ad ottenere sconti o altri benefici su un alloggio.
- (8) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» <sup>(1)</sup>.
- (9) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») <sup>(2)</sup>, proibisce le pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e le altre pratiche sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Data la natura dei prodotti e delle pratiche commerciali relative alla multiproprietà, ai prodotti per le vacanze di lungo termine, alla rivendita e allo scambio, è opportuno adottare disposizioni più dettagliate e specifiche riguardo agli obblighi di informazione e alle iniziative di vendita. Ai consumatori dovrebbe essere reso chiaro lo scopo commerciale degli inviti alle iniziative di vendita. È opportuno che le disposizioni riguardanti le informazioni precontrattuali e il contratto siano chiare e aggiornate. Per dare ai consumatori la possibilità di conoscere le informazioni prima della conclusione del contratto, queste dovrebbero essere fornite tramite mezzi che siano loro facilmente accessibili in quel momento.
- (10) I consumatori dovrebbero avere il diritto, che gli operatori non dovrebbero negare, di ricevere le informazioni precontrattuali e il contratto in una lingua di loro scelta e ad essi nota. Inoltre, per facilitare la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto, si dovrebbe permettere agli Stati membri di decidere che siano fornite ai consumatori ulteriori versioni linguistiche del contratto.
- (11) Al fine di consentire ai consumatori di comprendere appieno i propri diritti e le proprie obbligazioni in base al contratto, dovrebbe essere concesso loro un termine entro il quale possono recedere dal contratto senza indicarne le ragioni e senza sostenere alcuna spesa. Attualmente, la durata di questo periodo varia da uno Stato membro all'altro e l'esperienza insegna che il periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE non è sufficientemente lungo. Tale periodo dovrebbe pertanto essere esteso al fine di ottenere un livello elevato di tutela dei consumatori e maggiore chiarezza per consumatori e operatori. La lunghezza del periodo, le modalità e gli effetti dell'esercizio del diritto di recesso dovrebbero essere armonizzati.
- (12) I consumatori dovrebbero disporre di mezzi di ricorso efficaci nel caso in cui gli operatori non si conformino alle disposizioni relative alle informazioni precontrattuali o al contratto, in particolare quelle che stabiliscono che il contratto includa tutte le informazioni necessarie e che il consumatore riceva copia del contratto all'atto della conclusione. Oltre ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale, i consumatori dovrebbero beneficiare di una proroga del periodo di recesso qualora le informazioni non siano state fornite dagli operatori. Il diritto di recesso dovrebbe rimanere azionabile senza alcuna spesa durante tale periodo di proroga, indipendentemente dai servizi di cui i consumatori possano aver beneficiato. La scadenza del periodo di recesso non preclude ai consumatori la possibilità di esperire mezzi di ricorso ai sensi del diritto nazionale per violazione degli obblighi d'informativa.
- (13) Al computo dei periodi previsti dalla presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini <sup>(3)</sup>.
- (14) Il divieto di versare acconti agli operatori o a terzi prima dello spirare del termine per l'esercizio del diritto di recesso dovrebbe essere chiarito, al fine di migliorare la tutela dei consumatori. Per i contratti di rivendita, il divieto di versare acconti dovrebbe applicarsi fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita, ma gli Stati membri dovrebbero restare liberi di regolamentare la possibilità e le modalità dei pagamenti finali agli intermediari nel caso in cui sia posta fine al contratto di rivendita.
- (15) Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, nel prezzo da pagare nel contesto di scadenze scaglionate di pagamento si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di adeguare dopo il primo anno gli importi successivi, al fine di assicurare che sia mantenuto il valore reale di quei pagamenti rateali, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.
- (16) In caso di recesso del consumatore da un contratto in cui il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concessogli dall'operatore o da un terzo in base ad un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito dovrebbe essere risolto senza alcuna spesa per il consumatore. Lo stesso dovrebbe valere per i contratti relativi ad altri servizi correlati forniti dall'operatore o da un terzo in base ad un accordo tra tale terzo e l'operatore.

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (17) I consumatori non dovrebbero essere privati della tutela garantita dalla presente direttiva quando la legge applicabile al contratto è la legge di uno Stato membro. La legge applicabile al contratto dovrebbe essere determinata in conformità delle norme comunitarie in materia di diritto internazionale privato, in particolare del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) <sup>(1)</sup>. In virtù di tale regolamento può essere applicabile la legge di un paese terzo, in particolare allorché i consumatori vengano avvicinati dagli operatori mentre sono in vacanza in un paese diverso dal loro paese di residenza. Dal momento che tali prassi commerciali sono correnti nel settore contemplato dalla presente direttiva e che i contratti sono stipulati per importi di rilevante entità, dovrebbe essere prevista una salvaguardia supplementare per assicurare che, in determinate situazioni specifiche, in particolare qualora i giudici di uno Stato membro siano competenti relativamente al contratto, il consumatore non sia privato della tutela garantita dalla presente direttiva. Questo concetto riflette le particolari esigenze di tutela del consumatore derivanti dalla complessità, dalla natura a lungo termine e dalla rilevanza finanziaria tipiche dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (18) La competenza giurisdizionale dei giudici nei procedimenti che vertono su materie contemplate dalla presente direttiva dovrebbe essere determinata in conformità del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(2)</sup>.
- (19) Al fine di assicurare la piena efficacia della tutela concessa ai consumatori a norma della presente direttiva, in particolare per quanto concerne il rispetto da parte degli operatori degli obblighi di informazione sia in fase precontrattuale che contrattuale, è necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della presente direttiva.
- (20) Occorre garantire che le persone o le organizzazioni che, in base alle normative nazionali, hanno un interesse legittimo nel settore dispongano dei mezzi giuridici per avviare procedimenti contro le violazioni della presente direttiva.
- (21) È necessario che siano elaborate procedure di ricorso adeguate ed efficaci negli Stati membri per risolvere le controversie fra i consumatori e gli operatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di enti pubblici o privati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero garantire una reale informazione dei consumatori in merito alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e incoraggiare

gli operatori e i responsabili dei codici a fornire ai consumatori informazioni sui propri codici di condotta in tale settore. Al fine di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nell'elaborazione di codici di condotta.

- (23) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» <sup>(3)</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Scopo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti della commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché ai contratti di scambio.

2. La presente direttiva si applica alle transazioni commerciali da operatore a consumatore.

Essa lascia impregiudicate le disposizioni nazionali:

- a) che prevedono rimedi giuridici generali del diritto dei contratti;
- b) relative alla registrazione di beni immobili o mobili e al trasferimento di beni immobili;
- c) relative alle condizioni di stabilimento o ai regimi di autorizzazione o alle norme sulla concessione di autorizzazioni; e

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

d) relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;

b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

d) «contratto di scambio»: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;

e) «operatore»: una persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisca in nome o per conto di un operatore;

f) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

g) «contratto accessorio»: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;

h) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

i) «codice di condotta»: un accordo o un insieme di regole che non è imposto dalle disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;

j) «responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

#### Articolo 3

##### Pubblicità

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni pubblicità specifichi la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e indichi dove ottenerle.

2. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.

3. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

4. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

#### Articolo 4

##### Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

#### Articolo 5

#### **Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio**

1. Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può chiedere in aggiunta che:

a) in ogni caso il contratto sia fornito al consumatore nella lingua o in una delle lingue di tale Stato membro, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità;

b) nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, l'operatore fornisca al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l'immobile, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

Lo Stato membro sul cui territorio l'operatore effettua le sue attività di vendita può chiedere che, in ogni caso, il contratto sia fornito al consumatore nella sua lingua o in una delle sue lingue, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

2. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dall'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.

Tali modifiche sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

Il contratto indica espressamente tali modifiche.

3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il contratto include:

a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; nonché

b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

4. Prima della conclusione del contratto, l'operatore attira esplicitamente l'attenzione del consumatore sull'esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all'articolo 6 e sul divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 9.

Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore.

Il contratto include un formulario di recesso separato, come riportato nell'allegato V, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità dell'articolo 6.

5. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

#### Articolo 6

#### **Diritto di recesso**

1. Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:

a) dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante; o

b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

- a) dopo un anno e quattordici giorni di calendario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 5, paragrafo 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
- b) dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario a partire dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

Inoltre gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate ai sensi dell'articolo 15, in particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l'operatore non abbia ottemperato agli obblighi di informativa previsti dalla presente direttiva.

4. Se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 5, paragrafo 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al paragrafo 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 2 quali applicabili al contratto di multiproprietà.

#### Articolo 7

##### **Modalità di esercizio del diritto di recesso**

Ove il consumatore intenda esercitare il diritto di recesso, entro la scadenza dello stesso periodo di recesso notifica all'operatore, su carta o altro supporto durevole, la propria decisione di recedere. Il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato V fornito dall'operatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 4. Il termine è rispettato se la comunicazione è inviata prima della scadenza del periodo di recesso.

#### Articolo 8

##### **Effetti dell'esercizio del diritto di recesso**

1. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

2. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

#### Articolo 9

##### **Acconti**

1. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di rivendita sia vietata qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

#### Articolo 10

##### **Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine**

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze scaglionate. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento scaglionato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni di calendario prima di ciascuna data di esigibilità.

2. A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. Tale diritto non incide sul diritto di risolvere il contratto ai sensi della normativa nazionale in vigore.

#### Articolo 11

##### **Risoluzione dei contratti accessori**

1. Gli Stati membri garantiscono che l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori<sup>(1)</sup>, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

3. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.

#### Articolo 12

#### **Carattere imperativo della direttiva e applicazione in casi internazionali**

1. Gli Stati membri garantiscono che, ove la legge applicabile al contratto sia quella di uno Stato membro, i consumatori non possano rinunciare ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva.

2. Ove la legge applicabile sia quella di un paese terzo, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dalla presente direttiva come applicata nello Stato membro del foro se:

- uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio di uno Stato membro; o
- nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e il contratto rientra nell'ambito di dette attività.

#### Articolo 13

#### **Ricorso giudiziario e amministrativo**

1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell'interesse dei consumatori, siano previsti mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva da parte degli operatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, hanno facoltà di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli enti amministrativi competenti per l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:

- a) autorità ed enti pubblici o loro rappresentanti;
- b) organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;
- c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo ad agire.

<sup>(1)</sup> GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

#### Articolo 14

#### **Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale**

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare i consumatori delle leggi nazionali di attuazione della presente direttiva e se del caso incoraggiano gli operatori e i responsabili dei codici a informare i consumatori dei propri codici di condotta.

La Commissione incoraggia l'elaborazione a livello comunitario, in particolare da parte di organismi, organizzazioni e associazioni professionali, di codici di condotta volti ad agevolare l'applicazione della presente direttiva in conformità del diritto comunitario. Essa incoraggia altresì gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori in merito a tali codici eventualmente ricorrendo anche a un contrassegno specifico.

2. Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel quadro della presente direttiva ed esortano, se del caso, gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori dell'esistenza di tali procedure.

#### Articolo 15

#### **Sanzioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano comminate sanzioni appropriate qualora l'operatore non rispetti le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

2. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 16

#### **Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 23 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 febbraio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 17***Riesame**

Entro il 23 febbraio 2014, la Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se necessario, essa avanza nuove proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore.

La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione.

*Articolo 18***Abrogazione**

La direttiva 94/47/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 20***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. VONDRA

## ALLEGATO I

## FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ

## Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:  Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:  Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):  Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
È possibile aderire ad un sistema di scambio?  In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:  Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

**Parte 2:**

Informazioni generali:

- Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
- Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
- Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.
- In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

**Parte 3:**

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

**1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI**

- Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate,
- qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

**2) INFORMAZIONI SUI BENI**

- Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
- servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni,
- eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

**3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)**

- Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
- termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
- numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti,
- garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.



## ALLEGATO II

## FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

## Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto:  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato:  Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato:  Piano di pagamento scagionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate:  Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati):  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte):
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

**Parte 2:**

## Informazioni generali:

- Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
- Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
- Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
- Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
- In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

**Parte 3:**

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

## 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

- Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti,
- informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

## 2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
- condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

## 3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
- eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO III

## FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

**Parte 1:**

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione):
Durata del contratto:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi:  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità):
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

**Parte 2:**

Informazioni generali:  — Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.  — È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.  — Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.  — In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.  Firma del consumatore:
--



## ALLEGATO IV

## FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

## Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto:  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato:  Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione:  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore:  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?  In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive):
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

## Parte 2:

<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.</li> <li>— Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.</li> <li>— Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.</li> <li>— In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.</li> </ul> <p>Firma del consumatore:</p>
---

**Parte 3:**

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

**1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI**

- Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio,
- indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

**2) INFORMAZIONI SUI BENI**

- Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

**3) INFORMAZIONI SUI COSTI**

- Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

**4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
- condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

**5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
- eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

  
  

---

## ALLEGATO V

## FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

## Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ..... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

## Divieto di acconti

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.

Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.

## Notifica di recesso

— A (nome e indirizzo dell'operatore) (\*):

— Il/I (\*\*) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto

— Data di conclusione del contratto (\*):

— Nome del consumatore/dei consumatori (\*\*):

— Indirizzo del consumatore/dei consumatori (\*\*):

— Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (\*\*):

— Data (\*\*):

(\*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore

(\*\*) Cancellare la dicitura inutile

(\*\*) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO VI

## TAVOLA DI CONCORDANZA TRA LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA E LA DIRETTIVA 94/47/CE

Direttiva 94/47/CE	Presente direttiva
Articolo 1, primo comma	Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 1, paragrafo 2, primo comma
Articolo 1, secondo comma	—
Articolo 1, terzo comma	Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (nuova)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (nuova)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) (nuova)
Articolo 2, secondo trattino	—
Articolo 2, terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2, quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) (nuova)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) (nuova)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera i) (nuova)
—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera j) (nuova)
—	Articolo 2, paragrafo 2 (nuovo)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 1
—	Articolo 3, paragrafo 2 (nuovo)
—	Articolo 3, paragrafo 3 (nuovo)
—	Articolo 3, paragrafo 4 (nuovo)
Articolo 4, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e articolo 5, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 1
—	Articolo 4, paragrafo 2 (nuovo)
—	Articolo 5, paragrafo 4 (nuovo)
—	Articolo 5, paragrafo 5 (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 1, alinea	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 6, paragrafi 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 3
—	Articolo 6, paragrafo 5 (nuovo)

Direttiva 94/47/CE	Presente direttiva
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 7
—	Articolo 8, paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 9, paragrafo 1
—	Articolo 9, paragrafo 2 (nuovo)
—	Articolo 10, paragrafo 1 (nuovo)
—	Articolo 10, paragrafo 2 (nuovo)
—	Articolo 11, paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 7, primo comma	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 7, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 9	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10	Articoli 13 e 15
Articolo 11	—
—	Articolo 14, paragrafo 1 (nuovo)
—	Articolo 14, paragrafo 2 (nuovo)
Articolo 12	Articolo 16
—	Articolo 17 (nuovo)
—	Articolo 18 (nuovo)
—	Articolo 19 (nuovo)
Articolo 13	Articolo 20
Allegato	Allegato I
Allegato, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e allegato I, parte 1, primo riquadro
Allegato, lettera b)	Allegato I, parte 1, terzo riquadro, e allegato I, parte 3, punto 1, primo trattino
Allegato, lettera c)	Allegato I, parte 1, secondo riquadro, e allegato I, parte 3, punto 2, primo trattino
Allegato, lettera d), paragrafo 1	Allegato I, parte 3, punto 3, primo trattino
Allegato, lettera d), paragrafo 2	Allegato I, parte 1, quarto riquadro, e allegato I, parte 3, punto 3, secondo trattino
Allegato, lettera d), paragrafo 3	Allegato I, parte 3, punto 3, terzo trattino
Allegato, lettera d), paragrafo 4	Allegato I, parte 3, punto 3, primo trattino
Allegato, lettera d), paragrafo 5	Allegato I, parte 3, punto 3, quarto trattino
Allegato, lettera e)	Allegato I, parte 1, sesto riquadro, e allegato I, parte 3, punto 2, secondo trattino

Direttiva 94/47/CE	Presente direttiva
Allegato, lettera f)	Allegato I, parte 1, sesto riquadro, e allegato I, parte 3, punto 2, terzo trattino
Allegato, lettera g)	Allegato I, parte 3, punto 6, primo trattino
Allegato, lettera h)	Allegato I, parte 1, quarto riquadro
Allegato, lettera i)	Allegato I, parte 1, quinto e sesto riquadro, e allegato I, parte 3, punto 4, primo trattino
Allegato, lettera j)	Allegato I, parte 2, terzo trattino
Allegato, lettera k)	Allegato I, parte 2, settimo riquadro, e allegato I, parte 3, punto 6, secondo trattino
Allegato, lettera l)	Allegato I, parte 2, primo e terzo trattino, allegato I, parte 3, punto 5, primo trattino, e allegato V (nuovo)
Allegato, lettera m)	Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)
—	Allegato I, parte 1, ottavo riquadro (nuovo)
—	Allegato I, parte 2, secondo trattino (nuovo)
—	Allegato I, parte 2, quarto trattino (nuovo)
—	Allegato I, parte 3, punto 1, secondo trattino (nuovo)
—	Allegato I, parte 3, punto 4, secondo trattino (nuovo)
—	Allegato I, parte 3, punto 5, secondo trattino (nuovo)
—	Allegato I, parte 3, punto 6, terzo trattino (nuovo)
—	Allegato I, parte 3, punto 6, quarto trattino (nuovo)
—	Allegati da II a V (nuovi)

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2009

**relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori dell'Estonia per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2007**

[notificata con il numero C(2009) 150]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(2009/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 39,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2008/395/CE <sup>(2)</sup> la Commissione ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2007, i conti di tutti gli organismi pagatori fatta eccezione per l'organismo pagatore estone «PRIA» e l'organismo pagatore maltese «MRAE».

(2) Sulla base dei nuovi elementi d'informazione presentati e di controlli supplementari, la Commissione può ora adot-

tare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore estone «PRIA» per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione di escludere dal finanziamento comunitario spese che non sarebbero state effettuate conformemente alle norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore estone «PRIA» per quanto riguarda le spese connesse alle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2007.

Gli importi da recuperare presso lo Stato membro o da versare al medesimo ai sensi della presente decisione per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale applicabili in Estonia sono indicati nell'allegato I e nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 29.5.2008, pag. 25.

*Articolo 2*

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO I  
**LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 — SPESE DEL FEAGA PER LO SVILUPPO RURALE NEI NUOVI STATI MEMBRI**  
 IMPORTO DA RECUPERARE PRESSO LO STATO MEMBRO O DA VERSARE AL MEDESIMO

SM	2007 — Spese degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni	Totale	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare presso lo Stato membro (-) o da versare a quest'ultimo (+) (1)
	liquidati	stralciati					
	= spese dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale dei pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario					
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e - f
EE	EUR	40 720 193,48	0,00	0,00	40 720 193,48	36 236 291,00	4 483 902,48

(1) Poiché i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del piano finanziario, il saldo per l'EE sarà corrisposto alla chiusura del programma.

## ALLEGATO II

## SPESE DEL FEAGA LIQUIDATE PER L'ESERCIZIO 2007 NEI NUOVI STATI MEMBRI PER MISURA DI SVILUPPO RURALE

## DIFFERENZE TRA I CONTI ANNUALI E LE DICHIARAZIONI DI SPESA

SM	N.	Misure	Spesa 2007 allegato I colonna «a»	Riduzioni allegato I colonna «d»	Importo liquidato per il 2007 allegato I colonna «e»
EE	N.	Misure	i	ii	iii = i + ii
	1	Sostegno a favore degli investimenti per la gestione dei rifiuti animali	6 551 632,40	0,00	6 551 632,40
	2	Incentivazione del miglioramento e dello sviluppo	20 321 752,46	0,00	20 321 752,46
	3	Incentivazione della costituzione di associazioni di produttori	101 134,83	0,00	101 134,83
	4	Promozione della formazione professionale degli agricoltori	2 566 539,21	0,00	2 566 539,21
	5	Servizi tecnici e di consulenza per gli agricoltori	6 225 307,60	0,00	6 225 307,60
	6	Prepensionamento	4 021 137,22	0,00	4 021 137,22
	7	Sostegno a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori	932 689,76	0,00	932 689,76
	8	Rispetto delle norme dell'UE	0,00	0,00	0,00
	9	Adozione di misure agroambientali	0,00	0,00	0,00
	10	Azioni agroambientali per la protezione dei pregi naturali	0,00	0,00	0,00
	11	Imboschimento	0,00	0,00	0,00
	12	Miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo dell'allevamento	0,00	0,00	0,00
	13	Zone svantaggiate	0,00	0,00	0,00
	14	Sostegno a favore dei sistemi di qualità	0,00	0,00	0,00
	15	Sostegno a favore delle attività di trasformazione tradizionali su piccola scala	0,00	0,00	0,00
	16	Tutela dei paesaggi agricoli tradizionali	0,00	0,00	0,00
	17	Protezione delle foreste dagli incendi e da altre calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	18	Imboschimento di superfici non agricole	0,00	0,00	0,00
	19	Miglioramento del processo di raccolta	0,00	0,00	0,00
	20	Sostegno tecnico a livello di attuazione, controllo	0,00	0,00	0,00
	21	Sostegno tecnico delle iniziative collettive a livello locale	0,00	0,00	0,00
		Totale	40 720 193,48	0,00	40 720 193,48

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori dell'Austria, del Belgio e della Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2009) 420]

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2009/86/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2008/397/CE <sup>(2)</sup> la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2007, tranne quelli relativi all'organismo pagatore austriaco «AMA», agli organismi pagatori belgi «ALV» e «Région wallonne», agli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern», all'organismo pagatore greco «OPEKEPE», all'organismo pagatore finlandese «MAVI» e all'organismo pagatore portoghese «IFAP».
- (2) A seguito dell'invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riguardo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore austriaco «AMA», dagli organismi pagatori belgi «ALV» e «Région wallonne» e dagli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern».

- (3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell'organismo pagatore austriaco «AMA», degli organismi pagatori belgi «ALV» e «Région wallonne» e degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern», relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2007.

Gli importi che a norma della presente decisione devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 29.5.2008, pag. 40.

## ALLEGATO

## LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DISGIUNTE DEL FEASR PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E MISURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O VERSATO ALLO STATO MEMBRO PER PROGRAMMA

in EUR

CCI: programma/misura	Spese 2007	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2007	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo (-) o da versare allo (+) Stato membro nella dichiarazione successiva
AT: 2007AT06RPO001	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
111	3 158 372,63	0,00	3 158 372,63	0,00	3 158 372,63	3 158 372,63	0,00
112	3 908 233,15	0,00	3 908 233,15	0,00	3 908 233,15	3 908 233,15	0,00
121	9 235 304,14	0,00	9 235 304,14	0,00	9 235 304,14	9 235 304,14	0,00
122	3 294 281,45	0,00	3 294 281,45	0,00	3 294 281,45	3 294 281,45	0,00
123	2 191 695,41	0,00	2 191 695,41	0,00	2 191 695,41	2 191 695,41	0,00
125	5 401 861,15	0,00	5 401 861,15	0,00	5 401 861,15	5 401 861,15	0,00
211	298 848,34	0,00	298 848,34	0,00	298 848,34	298 848,34	0,00
212	131 066,58	0,00	131 066,58	0,00	131 066,58	131 066,58	0,00
214	37 084 625,03	0,00	37 084 625,03	0,00	37 084 625,03	37 084 625,03	0,00
221	149 747,87	0,00	149 747,87	0,00	149 747,87	149 747,87	0,00
226	2 085 551,36	0,00	2 085 551,36	0,00	2 085 551,36	2 085 551,36	0,00
311	827 659,84	0,00	827 659,84	0,00	827 659,84	827 659,84	0,00
321	6 898 491,47	0,00	6 898 491,47	0,00	6 898 491,47	6 898 491,47	0,00
322	223 025,38	0,00	223 025,38	0,00	223 025,38	223 025,38	0,00
323	934 078,97	0,00	934 078,97	0,00	934 078,97	934 078,97	0,00
511	3 663 758,63	0,00	3 663 758,63	0,00	3 663 758,63	3 663 758,63	0,00
Totale	79 486 601,40	0,00	79 486 601,40	0,00	79 486 601,40	79 486 601,40	0,00
BE: 2007BE06RPO001	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
111	1 301 988,20	0,00	1 301 988,20	0,00	1 301 988,20	1 301 988,20	0,00
112	2 273 234,91	0,00	2 273 234,91	0,00	2 273 234,91	2 273 234,86	0,05
114	209 790,00	0,00	209 790,00	0,00	209 790,00	209 790,00	0,00
121	11 929 557,45	0,00	11 929 557,45	0,00	11 929 557,45	11 929 554,14	3,31
123	35 905,58	0,00	35 905,58	0,00	35 905,58	35 905,58	0,00
213	311 355,00	0,00	311 355,00	0,00	311 355,00	311 355,00	0,00
214	8 017 687,58	0,00	8 017 687,58	0,00	8 017 687,58	8 017 670,58	17,00
221	186 511,63	0,00	186 511,63	0,00	186 511,63	186 511,40	0,23
227	34 254,60	0,00	34 254,60	0,00	34 254,60	34 254,60	0,00
311	355 114,08	0,00	355 114,08	0,00	355 114,08	355 113,99	0,09
511	23 346,27	0,00	23 346,27	0,00	23 346,27	23 346,26	0,01
Totale	24 678 745,30	0,00	24 678 745,30	0,00	24 678 745,30	24 678 724,61	20,69
BE: 2007BE06RPO002	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
112	568 902,71	0,00	568 902,71	0,00	568 902,71	568 902,30	0,41
121	1 001 347,40	0,00	1 001 347,40	0,00	1 001 347,40	1 001 345,70	1,70
214	12 388 593,98	0,00	12 388 593,98	0,00	12 388 593,98	12 388 595,00	-1,02
511	9 099,20	0,00	9 099,20	0,00	9 099,20	9 099,00	0,20
Totale	13 967 943,29	0,00	13 967 943,29	0,00	13 967 943,29	13 967 942,00	1,29

in EUR

CCI: programma/misura	Spese 2007	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2007	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo (-) o da versare allo (+) Stato membro nella dichiarazione successiva
DE: 2007DE06RPO003	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
123	1 125 569,50	0,00	1 125 569,50	0,00	1 125 569,50	1 125 569,50	0,00
212	1 828 100,21	0,00	1 828 100,21	0,00	1 828 100,21	1 828 100,21	0,00
214	47 585 258,80	0,00	47 585 258,80	0,00	47 585 258,80	47 585 258,80	0,00
225	202 164,16	0,00	202 164,16	0,00	202 164,16	202 164,16	0,00
313	397 179,32	0,00	397 179,32	0,00	397 179,32	397 179,32	0,00
323	175 079,31	0,00	175 079,31	0,00	175 079,31	175 079,31	0,00
331	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
341	454 059,46	0,00	454 059,46	0,00	454 059,46	454 059,46	0,00
511	1 268,10	0,00	1 268,10	0,00	1 268,10	1 268,10	0,00
Totale	51 783 678,86	0,00	51 783 678,86	0,00	51 783 678,86	51 783 678,86	0,00
DE: 2007DE06RPO004	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
125	10 354 885,93	0,00	10 354 885,93	0,00	10 354 885,93	10 354 885,93	0,00
211	12 533 554,12	0,00	12 533 554,12	0,00	12 533 554,12	12 533 554,12	0,00
212	43 732 465,69	0,00	43 732 465,69	0,00	43 732 465,69	43 732 465,69	0,00
214	74 414 645,47	0,00	74 414 645,47	0,00	74 414 645,47	74 414 645,47	0,00
221	716 592,00	0,00	716 592,00	0,00	716 592,00	716 592,00	0,00
225	120 299,00	0,00	120 299,00	0,00	120 299,00	120 299,00	0,00
227	1 512 681,00	0,00	1 512 681,00	0,00	1 512 681,00	1 512 681,00	0,00
322	13 601 799,43	0,00	13 601 799,43	0,00	13 601 799,43	13 601 799,43	0,00
323	1 933 637,50	0,00	1 933 637,50	0,00	1 933 637,50	1 933 637,50	0,00
511	106 380,88	0,00	106 380,88	0,00	106 380,88	106 380,88	0,00
Totale	159 026 941,02	0,00	159 026 941,02	0,00	159 026 941,02	159 026 941,02	0,00

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2009

relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori dell'Estonia, dei Paesi Bassi e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2009) 414]

(I testi in lingua estone, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2009/87/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2008/396/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2007, ad eccezione dell'organismo pagatore estone «PRIA», dell'organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell'organismo pagatore finlandese «MAVI», dell'organismo pagatore italiano «ARBEA», dell'organismo pagatore maltese «MRAE», dell'organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e degli organismi pagatori portoghesi «IFADAP», «INGA» e «IFAP».
- (2) In seguito alla trasmissione di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore estone «PRIA», dall'organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e dall'organismo pagatore portoghese «INGA».
- (3) L'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR <sup>(3)</sup> prevede che gli importi che devono essere

recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo gli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2007, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dagli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti o aggiunti agli stessi.

- (4) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006, specifica le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2008 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

- (5) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 29.5.2008, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

- (6) Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri in questione in base alla decisione 2008/396/CE.
- (7) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell'organismo pagatore estone «PRIA», dell'organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e dell'organismo pagatore portoghese «INGA» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l'esercizio finanziario 2007.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro interessato, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

La Repubblica di Estonia, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMO PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

IMPORTI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI DALLO O PAGATI ALLO STATO MEMBRO

SM	2007 — Spese/entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale incluse le riduzioni e le sospensioni	Pagamenti effettuati dallo Stato membro per l'esercizio finanziario (2)	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o versato allo (+) Stato membro a norma della decisione 2008/396/CE	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o versato allo (+) Stato membro a norma della presente decisione (3)
	liquidati	disgiunti							
	a = xxxxx - A (col.i)	b = xxxxx - A (col.h)	c = a + b	d = xxxxx - C1 (col. e)	e = xxxxx - ART32	f = c + d + e	g	h = f - g	i
EE	48 756 155,26	0,00	48 756 155,26	0,00	0,00	48 756 155,26	43 218 699,70	5 537 455,56	0,00
EE	35 127 040,45	0,00	35 127 040,45	0,00	0,00	35 127 040,45	35 126 777,91	262,54	0,00
NL	1 013 075 985,35	0,00	1 013 075 985,35	- 197 851,62	- 99 891,82	1 012 778 241,91	1 014 343 940,20	- 1 565 698,29	0,00
PT	528 151 439,51	189 388 757,34	717 540 196,85	- 35 399,52	0,00	717 504 797,33	717 209 444,82	295 352,51	0,00

MS	Spese (4)	Entrate con destinazione specifica (5)	Fondo per lo zucchero		Articolo 32 (= e)	Totale (= j)
			Spese (6)	Entrate con destinazione specifica (7)		
	05 07 01 06	6701	05 02 16 02	6803	6702	
	k	l	m	n	o	p = k + l + m + n + o
EE	5 537 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 455,56
EE	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	262,54
NL	163 611,00	- 1 629 417,47	0,00	0,00	- 99 891,82	- 1 565 698,29
PT	295 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	295 352,51

(1) Per NL, le riduzioni effettuate con riguardo alle «altre riduzioni» sono già state registrate dallo Stato membro nella contabilità. Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2007.

(2) I pagamenti effettuati in EUR sono suddivisi in base alla valuta delle dichiarazioni. Per EE, la spesa complessiva è stata suddivisa in EUR e in moneta nazionale [articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2006].

(3) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(4) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararlo alla voce 05 07 01 06.

(5) Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararlo alla voce 05 02 16 02.

Nota: Nomenclatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## DECISIONE 2009/88/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2008

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.
- (2) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si autorizzano, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione di detta risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità al diritto internazionale applicabile. Dette disposizioni sono state prorogate per altri dodici mesi dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.
- (3) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia<sup>(1)</sup> (operazione «Atalanta»).
- (4) In base all'articolo 11 di detta azione comune, lo status delle forze dirette dall'Unione europea e del loro perso-

nale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Con lettera al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) datata 1° dicembre 2008, il governo della Repubblica di Gibuti ha comunicato il suo accordo sullo schieramento di una forza europea nel proprio territorio e l'intenzione di concludere in tal senso un accordo sullo status delle forze.

- (5) In seguito all'autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti.
- (6) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

*Articolo 3*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2008.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. KOUCHNER

---

TRADUZIONE

## ACCORDO

**tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta**

L'UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI GIBUTI, di seguito «Stato ospitante»,

dall'altra,

di seguito insieme denominate «le parti»,

preoccupate per l'intensificarsi degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata contro navi che trasportano aiuti umanitari e navi che navigano al largo della Somalia,

CONSIDERANDO:

- delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008) e 1846 (2008),
- della lettera della Repubblica di Gibuti, datata 1° dicembre 2008, con la quale si accetta in particolare la presenza di elementi della forza navale dell'UE nel proprio territorio,
- dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»),
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Il presente accordo si applica alle forze dirette dall'Unione europea e al relativo personale.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, con l'inclusione delle acque interne, del mare territoriale e dello spazio aereo.

3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «forze dirette dall'Unione europea» (EUNAVFOR): i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione, i loro mezzi navali, aeromobili, attrezzature e mezzi di trasporto;
- b) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e

da tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottate successivamente, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982;

- c) «comandante dell'operazione»: il comandante dell'operazione;
- d) «comandante della forza dell'UE»: il comandante nel teatro delle operazioni;
- e) «comandi militari dell'UE»: i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione;
- f) «contingenti nazionali»: le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi, segnatamente pattuglie di protezione e elementi militari imbarcati sulle navi mercantili, che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

- g) «personale EUNAVFOR»: il personale civile e militare assegnato all'EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell'operazione e il personale in missione, il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall'EUNAVFOR, per uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro dell'operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;
- h) «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;
- i) «installazioni»: tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per l'EUNAVFOR e per il relativo personale;
- j) «Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale.
- k) «acque»: le acque interne e il mare territoriale dello Stato ospitante e lo spazio aereo sopra tali acque;
- l) «corrispondenza ufficiale» tutta la corrispondenza relativa all'operazione e alle sue funzioni.

#### Articolo 2

##### Disposizioni generali

1. L'EUNAVFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'operazione.
2. L'EUNAVFOR informa preventivamente e periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUNAVFOR in transito o presenti nel territorio dello Stato ospitante, nonché degli estremi dei mezzi navali, degli aeromobili e delle unità operanti nelle acque dello Stato ospitante o che effettuano scali nei suoi porti.

#### Articolo 3

##### Identificazione

1. Il personale EUNAVFOR presente nel territorio terrestre dello Stato ospitante deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d'identità militare.
2. I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto dell'EUNAVFOR recano contrassegni d'identificazione e/o targhe distintivi EUNAVFOR che sono comunicati preventivamente alle competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'EUNAVFOR ha il diritto di esporre la bandiera dell'Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sulle sue installazioni, veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUNAVFOR recano un em-

blema distintivo EUNAVFOR. Su decisione del comandante della forza dell'UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi dell'EUNAVFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell'operazione.

#### Articolo 4

##### Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Per l'ingresso del personale EUNAVFOR nel territorio dello Stato ospitante è necessaria l'esibizione di un passaporto in corso di validità e, per il primo ingresso, tranne per gli equipaggi dei mezzi navali e degli aeromobili dell'EUNAVFOR, di un ordine di missione individuale o collettivo rilasciato dall'EUNAVFOR. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUNAVFOR è esonerato dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione e dai controlli doganali. Gli equipaggi dei mezzi navali e degli aeromobili dell'EUNAVFOR sono esonerati dalle norme in materia di visti.

2. Il personale EUNAVFOR è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

3. Un elenco generale delle risorse dell'EUNAVFOR in ingresso nel territorio dello Stato ospitante è fornito a quest'ultimo a titolo informativo. Tali risorse recano segni distintivi dell'EUNAVFOR. L'EUNAVFOR è esonerata dall'esibizione di qualsiasi altro documento doganale nonché da ogni ispezione.

4. Il personale EUNAVFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità, rilasciati da uno degli Stati d'origine.

5. Ai fini dell'operazione, lo Stato ospitante concede all'EUNAVFOR e al personale EUNAVFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, comprese le sue acque e lo spazio aereo. La libertà di circolazione nel mare territoriale dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio.

6. Ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR può svolgere, nelle acque dello Stato ospitante, il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo.

7. Ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di tasse e oneri analoghi. L'EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di contributi finanziari per servizi richiesti e ricevuti.

#### Articolo 5

##### **Privilegi e immunità dell'EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante**

1. Le installazioni dell'EUNAVFOR e i suoi mezzi navali e aeromobili sono inviolabili. Tuttavia è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi con il consenso del comandante della forza dell'UE.
2. L'EUNAVFOR, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.
3. Le installazioni dell'EUNAVFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUNAVFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale dell'EUNAVFOR è inviolabile.
6. Per gli articoli destinati all'operazione lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.
7. Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni da essa utilizzate ai fini dell'operazione l'EUNAVFOR è esonerata dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L' EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di tariffe o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

#### Articolo 6

##### **Privilegi e immunità del personale EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante**

1. Il personale EUNAVFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. In caso di flagrante reato constatato sulla pubblica via da un'autorità di polizia dello Stato ospitante, quest'ultima è autorizzata, qualora l'autore del reato abbia leso l'integrità fisica di un cittadino dello Stato ospitante, a trattenerlo per assicurarne la protezione fino all'arrivo delle autorità competenti dell'EUNAVFOR.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUNAVFOR godono dell'invulnerabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.
3. Il personale EUNAVFOR gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante.

Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUNAVFOR. La rinuncia deve sempre essere fatta per iscritto.

4. I membri del personale EUNAVFOR godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Il comandante della forza dell'UE e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell'UE e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUNAVFOR nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 15. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Lo Stato ospitante si accerta che il giudice riconosca la certificazione da parte del comandante della forza dell'UE e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE.

Il membro del personale EUNAVFOR che avvia un procedimento civile non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controparte direttamente collegato all'azione in giudizio principale.

5. Il personale EUNAVFOR non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.

6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUNAVFOR, certificati dal comandante della forza dell'UE come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUNAVFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7. L'immunità di un membro del personale EUNAVFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.

8. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUNAVFOR o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUNAVFOR sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

9. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all'uso personale di membri del personale EUNAVFOR.

I membri del personale EUNAVFOR sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l'ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUNAVFOR interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUNAVFOR.

#### Articolo 7

##### **Personale assunto in loco**

Il personale assunto in loco non gode di privilegi e immunità. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'operazione.

#### Articolo 8

##### **Giurisdizione penale**

Le autorità competenti dello Stato d'origine possono esercitare nel territorio dello Stato ospitante, in cooperazione con le autorità competenti di quest'ultimo, tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine su tutti i membri del personale EUNAVFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d'origine.

#### Articolo 9

##### **Uniforme e armi**

1. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell'UE.
2. Il personale militare dell'EUNAVFOR nonché il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall'EUNAVFOR possono, ai fini dell'operazione, portare o trasportare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

#### Articolo 10

##### **Supporto dello Stato ospitante e contratti**

1. Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l'EUNAVFOR a trovare installazioni adeguate.
2. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione.
3. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EUNAVFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.

4. Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione del contratto.

5. Lo Stato ospitante agevola l'attuazione dei contratti conclusi dall'EUNAVFOR con soggetti commerciali ai fini dell'operazione.

#### Articolo 11

##### **Modifiche delle installazioni**

L'EUNAVFOR è autorizzata a costruire o modificare le installazioni in funzione delle sue necessità operative, con il previo accordo dello Stato ospitante.

#### Articolo 12

##### **Decesso di membri del personale EUNAVFOR**

1. Il comandante della forza dell'UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUNAVFOR, nonché dei suoi effetti personali.
2. Sulla salma dei membri del personale EUNAVFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUNAVFOR e/o dello Stato interessato.
3. Lo Stato ospitante e l'EUNAVFOR si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUNAVFOR.

#### Articolo 13

##### **Sicurezza dell'EUNAVFOR e polizia militare**

1. Lo Stato ospitante prende tutte le misure utili per assicurare, al di fuori delle sue installazioni, la sicurezza e l'incolumità dell'EUNAVFOR e del suo personale.
2. L'EUNAVFOR è autorizzata, nel territorio terrestre dello Stato ospitante e nelle sue acque, ad adottare le misure necessarie per proteggere, in cooperazione con le autorità competenti dello Stato ospitante, le sue installazioni, i suoi mezzi navali e aeromobili e le navi sotto la sua protezione contro qualsiasi attacco o intrusione esterni.
3. Il comandante della forza dell'UE può istituire un'unità di polizia militare per il mantenimento dell'ordine nelle installazioni dell'EUNAVFOR.
4. All'esterno di tali installazioni, l'unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra il personale EUNAVFOR.

5. Il personale EUNAVFOR che transita per il territorio di Gibuti per accompagnare le persone arrestate dall'EUNAVFOR può usare i necessari mezzi di coercizione fisica nei confronti di tali persone.

#### Articolo 14

##### Comunicazioni

1. L'EUNAVFOR può installare e utilizzare stazioni radio trasmettenti e riceventi, e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante in conformità alla legislazione in vigore in tale Stato.

2. L'EUNAVFOR ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni dell'EUNAVFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell'operazione.

3. All'interno delle proprie installazioni l'EUNAVFOR può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUNAVFOR o da esso spedita.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno oggetto di intese con le autorità competenti dello Stato ospitante.

#### Articolo 15

##### Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1. Le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell'EUNAVFOR sono regolate mediante composizione amichevole.

2. Le suddette richieste sono trasmesse all'EUNAVFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dall'EUNAVFOR.

3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUNAVFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4. La controversia, se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a) è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 80 000 EUR;

b) è sottoposta a un'istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell'istanza arbitrale sono vincolanti.

5. L'istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUNAVFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUNAVFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUNAVFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte suprema della Repubblica di Gibuti.

6. L'EUNAVFOR e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell'istanza arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

#### Articolo 16

##### Collegamenti e controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUNAVFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

#### Articolo 17

##### Disposizioni varie

1. Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell'EUNAVFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUNAVFOR.

#### Articolo 18

##### Modalità di attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative, finanziarie e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante della forza dell'UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

#### Articolo 19

##### Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore per un periodo di dodici mesi. Esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre mesi. Ciascuna parte notifica all'altra parte con preavviso di almeno un mese l'intenzione di non rinnovare il presente accordo.

2. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, all'articolo 11 e all'articolo 15 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUNAVFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.
4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Gibuti, addì 5 gennaio 2009, in due originali in lingua francese.

*Per l'Unione europea*

*Per lo Stato ospitante*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 29 gennaio 2009)*

La pubblicazione del regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 25 del 29 gennaio 2009, pagina 1, è da considerare nulla e non avvenuta.

---

#### **NOTA PER IL LETTORE**

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.